



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 70

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)**

INTERROGAZIONI

205<sup>a</sup> seduta: martedì 17 gennaio 2017

Presidenza del presidente LATORRE

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 4
MARTON (M5S) . . . . .	4
* ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	5

---

***N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.***

*Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l'Italia): AP (Ncd-CpI); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IPi; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### **Interrogazioni**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02351, presentata dal senatore Marton e da altri senatori.

ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, per quanto concerne il primo quesito indicato dall'onorevole interrogante, la mancata assegnazione dei posti rispetto ai contingenti annui di cui alla previsione dell'articolo 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ha riguardato solo la categoria dei sottufficiali. In particolare, per l'anno 2013: 97 posti sui 595 disponibili; per l'anno 2014: 143 posti su 650 disponibili.

L'amministrazione, nel tentativo di assicurare la più completa ed esaustiva applicazione delle disposizioni in materia, sia nel 2013 che nel 2014 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande, in deroga a quanto statuito dal comma 4 dell'articolo 2229 del predetto decreto legislativo (che impone la presentazione delle domande entro il 1° marzo dell'anno in cui si vuole cessare dal servizio).

A fronte di tale situazione, si evidenzia, peraltro, che per gli anni 2015 e 2016 sono stati coperti tutti i posti e che il Dicastero, con il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi del 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ha, tra l'altro, stabilito che, se nell'ambito di una categoria di personale il numero delle domande è inferiore al contingente annuo massimo di cui all'articolo 2230, le residue posizioni possono essere portate in aumento nell'altra. Ciò, tenuto conto dell'esubero di domande contestualmente verificatosi per gli ufficiali.

In relazione, quindi, al secondo quesito presentato, concernente le eventuali iniziative da intraprendere per equiparare il cosiddetto collocamento in ausiliaria transitorio a quello per il raggiungimento dei limiti di età, si rappresenta come già il legislatore abbia espressamente previsto la più completa equiparazione, ai fini del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita, del personale collocato in ausiliaria a domanda a quello che cessa per limiti di età.

In tale contesto, l'amministrazione verifica il possesso dei requisiti contributivi da parte del personale interessato al provvedimento in argomento e il contestuale compimento delle previste finestre pensionistiche, al fine di accertare, come parimenti avviene per le cessazioni dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, che lo stesso abbia anche maturato, all'atto del collocamento in ausiliaria, pieno titolo all'erogazione del trattamento pensionistico.

Laddove l'interrogante intenda, invece, riferirsi alla possibilità di prescindere dal possesso dei requisiti contributivi per l'accesso all'istituto di cui al richiamato articolo 2229 si evidenzia come il *trend* e la nuova normativa legislativa appaiono aver tendenzialmente già annullato l'esigenza, e che quanto prospettato esula da una valutazione propria della Difesa per inserirsi in un contesto globale da valutare sia dal punto di vista degli oneri sia dal punto di vista pensionistico.

MARTON (M5S). Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,15.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONE**

MARTON, SANTANGELO, CRIMI. – *Al Ministro della difesa.* –  
Premesso che:

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e successive modificazioni, ha disposto, agli articoli 2229 e 2230, il regime transitorio del collocamento in ausiliaria per gli ufficiali e i marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, al fine di conseguire la riduzione degli organici;

in particolare, l'articolo 2229, rubricato «Regime transitorio del collocamento in ausiliaria», recita «1) Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dall'articolo 2206-bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età. 2) La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata entro i limiti del contingente annuo massimo di personale di ciascuna categoria indicata dall'articolo 2230 e comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e 583. 3) Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 4) Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da parte del personale interessato, entro il 1 marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi. 5) Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado. 6) Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non

meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è di 5 anni»;

inoltre, l'articolo 2230, rubricato «Unità di personale da collocare in ausiliaria», dispone che «Le unità di personale da collocare in ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'articolo 2229, sono così determinate per l'anno di riferimento: a) 2010, ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368; b) 2011, ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583; c) 2012, ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; d) 2013, ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; e) 2014, ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688; f) 2015, ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630; g) 2016, ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603; h) 2017, ufficiali: 45; marescialli: 795; totale: 840; i) 2018, ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; l) 2019, ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217; m) 2020, ufficiali: 6; marescialli: 90; totale: 96»;

la seconda sezione del Consiglio di Stato, in sede consultiva, in relazione al ricorso straordinario n. 07234/2012, nell'adunanza del 18 febbraio 2015, ha ritenuto che: «Fondata ed assorbente è, a giudizio della Sezione, l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso formulata dal Ministero referente, sul rilievo che lo stesso verte in materia riservata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti quale Giudice delle Pensioni» senza entrare nel merito della questione posta dal ricorrente relativamente all'unico «requisito richiesto dall'art. 2229 del decreto legislativo 15 marzo 2011 n. 66 per il collocamento in ausiliaria, trovandosi a meno di cinque anni dall'età pensionabile»,

si chiede di sapere:

quanti siano i posti, suddivisi per anno e stato giuridico, non assegnati rispetto alla previsione dell'articolo 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere con urgenza provvedimenti finalizzati ad equiparare, a tutti gli effetti, il cosiddetto collocamento in ausiliaria transitorio a quello per il raggiungimento dei limiti di età, così come regolamentato dall'articolo 1840 del decreto legislativo.

(3-02351)



